



COMUNE DI URZULEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 del 31 luglio 2026

Adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 82-101, della Legge n. 199/2025 (Rottamazione-quinquies).

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **tredici** e minuti **zero** nella sala della adunanza consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta **chiusa al pubblico** di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NOMINATIVO E CARICA	PRESENTE
DOTT. ENNIO ARBA - Sindaco	P
CRISTINA MURGIA - Vice Sindaco	P
VALERIA MULAS - Consigliere	A
GRAZIELLA SECCI - Consigliere	P
CARLO INCRISSE - Consigliere	P
ANDREA ARBA - Consigliere	P
MASSIMO FANCELLO - Consigliere	P
MATTIA ARBA - Consigliere	P
PIERANGELO SOTGIA - Consigliere	P
GIAMPIETRO CABIDDU - Consigliere	A
LUCIO MURINO - Consigliere	P
FABIO LORRAI - Consigliere	P
PIERSANDRO CARTA - Consigliere	P

P = presente; A = assente; C = collegamento remoto

TOT.PRESENTI 11

TOT.ASENTI 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale la **Dott.ssa Patrizia Muceli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Ennio Arba** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 23 dicembre 2025, n. 199 ha istituito la cosiddetta "Rottamazione-quinquies", consentendo la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (AdER);

VISTO l'articolo 10-quinquies della Legge n. 88/2026, che introduce specifiche deroghe e disposizioni di coordinamento temporale per consentire agli enti locali l'adozione della suddetta Rottamazione-quinquies per le entrate proprie, stabilendo quale termine perentorio e inderogabile per l'approvazione del relativo regolamento e la trasmissione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) la data del 31 luglio 2026;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente all'Agenzia delle entrate-Riscossione-AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

RILEVATO CHE l'adesione agevolata opera secondo le disposizioni e procedure stabilite dalla legge non modificabili come segue:

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal primo aprile 2027.
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non

produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza determini l'estinzione del debito residuo.

VISTO CHE:

- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
- con l'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al ddl. di conversione del Decreto Legge n. 63/2026 è stata disposta la proroga al 31 luglio 2026 dei termini per l'adesione alla rottamazione quinquies da parte di tutti gli enti territoriali, che dovranno pubblicare entro lo stesso termine il provvedimento sul sito internet istituzionale e comunicarlo all'Agente della riscossione;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento

DATO ATTO che dal 2000 al 2023 risultano affidate al Concessionario nazionale i seguenti carichi: n.3067 ruoli.

RITENUTO che l'adozione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 L. n. 199/2025, così come integrata dall'articolo 10-quinquies L. n. 88/2026, risulta vantaggiosa in quanto consente di incassare crediti vetusti di difficile esigibilità, evitando i costi di ulteriori procedure esecutive, riduce le liti pendenti grazie alla rinuncia del contribuente, azzerando le spese legali, e migliora il risultato di amministrazione con effetti positivi sulla cassa e la riduzione dell'accantonamento al FCDE;

VALUTATO pertanto di voler aderire alla predetta definizione agevolata denominata "Rottamazione-quinquies";

RICHIAMATI infine:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate, anche tributarie;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale vigenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.15 del 20/07/2026);

VISTA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario armonizzato per il triennio 2026/2028 redatto, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della

programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011. - con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2026 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2025;

RITENUTO di dover proporre l'immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi l'urgenza come segue: necessità di dare avvio alle procedure entro il 31 luglio 2026.

DATO ATTO che sono presenti nella sede comunale il Sindaco Dott. Ennio Arba, il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Muceli e i consiglieri risultanti dall'appello.

Espone la proposta il vicesindaco, Cristina Murgia. Si

MESSA ai voti la suddetta proposta, si registra il seguente esito: Presenti n. 11 – astenuti n. 0 (0; votanti n. 11 – favorevoli n. 11 – contrari n. 0.

MESSA ai voti la proposta di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, si registra il seguente esito: si registra il seguente esito: Presenti n. 11 – astenuti n. 0 (0; votanti n. 11 – favorevoli n. 11 – contrari n. 0.

TUTTO ciò premesso,

VISTO l'esito favorevole delle votazioni

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE l'adesione del Comune di Urzulei alla definizione agevolata delle entrate locali (Rottamazione-quinquies) ai sensi dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 e secondo le deroghe previste dall'art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026;

DI DEMANDARE a Ufficio tributi la trasmissione, entro il termine perentorio del 31 luglio 2026, della presente deliberazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), tramite i canali preposti;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente entro il 31 luglio 2026, ai fini della sua efficacia;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione, ai soli fini statistici, sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 30 settembre 2026.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

Firmato digitalmente

DOTT. ENNIO ARBA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

DOTT.SSA PATRIZIA MUCELI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ il giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

DOTT.SSA PATRIZIA MUCELI